



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 Reg. Delibere in data **24/01/2023**

Oggetto: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 APPROVAZIONE DINIEGO STRALCIO PARZIALE ARTICOLO 1, COMMI 227 -229, LEGGE N. 197/2022

L'anno duemilaventitre, addì ventiquattro del mese di Gennaio alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere		X

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste alla seduta la Dott.ssa Barbara Paoletti, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che l'articolo 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone lo stralcio relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- che l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che gli enti creditori possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec: comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.

Richiamata la Deliberazione consiliare n. 20 del 25/07/2017 con cui è stata affidata la riscossione coattiva dei tributi e delle sanzioni all'Agenzia delle entrate-Riscossione ex artt. 1 e 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 della Legge 01/12/2016 n. 225;

Considerato che l'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

Ritenuto:

- che l'adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo "stralcio parziale" previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231.
- che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024.

Rilevato, dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che gli importi stralciati per sanzioni e interessi relativi ai carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ai sensi dell'art. 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ammontano a complessivi Euro 4.449,16 (di cui sospesi 3.231,16), e che gli importi stralciati per interessi relativi a carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ai sensi dell'art. 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 ammontano a complessivi Euro 4.532,84 (di cui sospesi 4.089,73);

Considerato che l'Ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso.

Ritenuto, pertanto, di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle.

Dato atto che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - "Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria" - prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte capitale non incide sugli equilibri di bilancio.

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti responsabili ex art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e appurata la propria competenza all'atto ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Uditi:

Sindaco: ringrazia il Responsabile dell'Ufficio Tributi per la presenza e relaziona come segue.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) definisce una serie di misure di

definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai Comuni dal 2000 al 2015;

In particolare:

- l'articolo 1, comma 227 della citata legge riguarda le violazioni dei tributi iscritti a ruolo (ICI-IMU-TASI) e dispone lo stralcio delle sanzioni e degli interessi per le cartelle fino a 1.000,00 euro (comprehensive di imposta non versata, sanzioni e interessi) mentre resta dovuta la sola imposta;
- l'articolo 1, comma 228 della citata legge riguarda le violazioni del codice della strada e iscritte a ruolo (anche per queste fino a 1.000,00 euro), per le quali lo stralcio prevede la cancellazione dei soli interessi;
- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'eventuale iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- l'articolo 1, comma 229 della legge dispone che gli Enti creditori (quindi anche i Comuni) possono stabilire di non applicare lo stralcio disposto dai commi 227 e 228 adottando, entro il 31 gennaio 2023, la delibera consiliare di diniego allo stralcio.

Dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali nell'area riservata dell'agente della riscossione risulta che gli importi stralciati per sanzioni e interessi relativi ai carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ai sensi dell'art. 1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cartelle per recupero ICI, IMU, TASI) ammontano a complessivi Euro 4.449,16 mentre gli importi stralciati per interessi relativi a carichi iscritti a ruolo di importo inferiore a mille euro ai sensi dell'art. 1, comma 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197 (sanzioni al codice della strada) ammontano a complessivi Euro 4.532,84.

L'adozione del presente provvedimento comporta il mantenimento delle cartelle comprehensive delle sanzioni ed interessi.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede in che proporzione si riescono a recuperare questi crediti con l'esperienza degli anni precedenti.

Sindaco: precisa che sul portale dell'Agenzia delle Entrate sono indicati anche i sospesi rispetto al carico che sono 3.231 euro circa per quanto riguarda ICI, IMU e TASI e 4.089 per le sanzioni al Codice della Strada.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: chiede quanto si riesce a recuperare (50 - 60%?); ritiene sia più facile recuperare l'IMU e l'ICI rispetto alle sanzioni del Codice della Strada.

Sindaco: ribadisce che gli importi sono quelli pubblicati sul portale e che spera di riuscire a portare a casa quanto manca.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di non applicare ai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228, legge 29 dicembre 2022, n. 197, così come previsto dal comma 229 della medesima legge.
2. di inviare copia del presente atto all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.
3. di comunicare nel sito internet istituzionale dell'ente l'approvazione del presente atto.
4. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

La presente deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri comunali presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbara Paoletti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO